



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA N. 118 del 16-07-2022

Oggetto: VIA SAN ROCCO E VIA SEBASTIANO CABOTO - CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE SU VIA S.ROCCO TRA IL CIV. 59 E VIA S.CABOTO ED ISTITUZIONE DEL TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI IL GIORNO 04/08/2022 PER L'INTERO ARCO DELLA GIORNATA PER LAVORI DI MANUTENZIONI DELLA FACCIATA DI UN EDIFICIO ESISTENTE.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 26 del 29.12.2021 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2023 al Vice Commissario Meneghin Gianni l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile Settore VIII, nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento;

PRESO ATTO:

- delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale;
- che, il firmatario del presente atto ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del D.Lgs. 285/92 – nuovo codice della strada – con apposita Concessione/Autorizzazione n. 144 del 14/07/2022, ha rilasciato a **Meneghin Claudio S.R.L.** con sede in Piove di Sacco (PD) in via Alessio Valerio 91/A, l'autorizzazione all'occupazione in Via S.Rocco al civ n°59 e Via S.Caboto al civ. n°1 per il posizionamento di una piattaforma aerea necessaria all'esecuzione della manutenzione sulla facciata di un edificio esistente;
- che la dimensione della piattaforma aerea, stante la larghezza della carreggiata, intralcerà la circolazione pedonale,veicolare e ciclabile;
- che la dimensione del cantiere comporta la totale occupazione del marciapiede su via S.Rocco e una parte della corsia di marcia di via S.Caboto;

CONSIDERATO:

- il breve periodo in cui sarà operativo il cantiere nella giornata del 04/08/2022 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

VISTI:

gli artt. 5, 6, 7, 21, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e l'occupazione del suolo pubblico con opere depositi e cantieri stradali, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

gli artt. 30 – 43 del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTO il D.M. 10.07.2002 - Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
- che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000.

ORDINA

1. per i motivi in premessa indicati e qui totalmente richiamati, il giorno **04/08/2022** e comunque fino al termine dei lavori, la chiusura del marciapiede in fregio all'immobile di via San Rocco tra il civ. 59 e l'intersezione con Via S.Caboto e venga istituito il transito alternato da movieri su via S.Caboto al civ.1;
2. la realizzazione a cura della ditta esecutrice dei lavori, di un percorso pedonale a ridosso del cantiere, con relativi attraversamenti pedonali, adeguatamente segnalato e separato dalla carreggiata, atto a garantire il transito dei pedoni e agli utenti con disabilità in condizione di sicurezza;

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1 e 2.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale temporanea più confacente agli schemi di cui al DM 10.07.2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati, cancellati o rimossi. Al termine di lavori, tutta la segnaletica temporanea di cantiere (orizzontale, verticale, luminosa) dev'essere rimossa e riposizionata/realizzata quella permanente.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piove di Sacco.

Gli ufficiali e gli agenti del Comando Polizia Locale di Piove di Sacco e degli altri Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, sono incaricati a far rispettare tutte le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle suddette prescrizioni, saranno applicate le sanzioni previste dal predetto codice della strada.

Si avvisa l'utenza che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell'espletamento del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

La decorrenza di validità del presente atto decorre dalla conclusione dell'operazione di posizionamento/realizzazione della segnaletica fino alla sua completa rimozione, nel giorno e negli orari indicati al punto 1.

Ai sensi della legge n. 1034/1971, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del VENETO entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

In alternativa, per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg. dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco è consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Notifiche:

Michele Zanta Pec : michelezanta@archiworlpec.it

UTC LL.PP. - sede
Albo Pretorio on -line del Comune
Abaco – sede
Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piove di Sacco
Guardia di Finanza di Piove di Sacco
Vigili del Fuoco di Piove di Sacco
Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco
Sesa

Il Responsabile di Procedimento

Riello Alessandro

Il FUNZIONARIO

F.to Meneghin Gianni